

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 10 giugno 2009, n. 13333

Svolgimento del processo

In data 9 aprile 1986, i sigg.ri P.A. ed P.A.V., quali eredi del Sig. P.C., proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma avverso una cartella di pagamento per complessive L. 13.504.300 emessa dall'Esattoria Comunale di Roma sulla base di un ruolo del Primo Ufficio Imposte Dirette, consegnato in data 10.01.1986 e concernente imposta di R.M. e complementare, anno 1973, a nome del defunto padre P.C..

Nel ricorso si eccepiva la decadenza del diritto alla riscossione del credito, dal momento che l'accertamento dell'Ufficio Imposte Dirette di Roma si sarebbe reso definitivo a seguito del passaggio in giudicato della decisione n. 1268 del 09.03.1981 della Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma.

La decisione sarebbe stata comunicata all'Ufficio il 01.06.1982 e con il 16.09.1982 sarebbe scaduto il termine per l'impugnativa: di conseguenza, alla data del 31.12.1984 sarebbe maturata la decadenza per l'Ufficio alla riscossione delle imposte.

La Commissione adita respingeva il ricorso sull'assunto che l'Ufficio avrebbe acquisito la decisione solo in data 25 gennaio 1983.

Avverso tale decisione, i contribuenti ricorrevano alla Commissione di 2^o Grado che lo accoglieva, sulla circostanza che, dal momento che la decisione era stata depositata il 9 marzo 1981, la stessa si sarebbe resa definitiva in data 23.05.1982, ai sensi dell'art. 327 c. p.c..

Avverso tale sentenza, l'Ufficio proponeva appello alla Commissione Tributaria Centrale di Roma, che, con la sentenza n. 510/2004, pronunciata il 20 novembre 2003 e depositata il 22 gennaio 2004, lo accoglieva, statuendo che il termine biennale avrebbe avuto valore solo per gli avvisi di accertamento non impugnati dai contribuenti, mentre, in presenza di decisioni delle Commissioni Tributarie, varrebbe il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

Avverso tale sentenza, i contribuenti, come indicati in epigrafe, proponevano ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Non svolgevano attività difensiva gli intimati Ministero e Agenzia delle Entrate.

In data 03.03.2009 l'avv. Ilaria Conte depositava procura speciale a suo favore conferita dai ricorrenti per atto Notar Sirolli Mendaro Pulieri del 18.02.09 repertorio 21506, per la sostituzione dell'Avv. Giorgio Luciani, nelle more deceduto.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, i sigg.ri P. hanno lamentato "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 180 (Testo Unico Imposte Dirette) e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 30". Secondo quanto deciso dai giudici della Commissione Tributaria Centrale, gli articoli sopra citati farebbero riferimento solo agli avvisi di accertamento non impugnati dai contribuenti, mentre per la actio iudicati la riscossione delle imposte decise dalle Commissioni Tributarie sarebbe soggetta unicamente alla prescrizione ordinaria di dieci anni, prevista dall'art. 2946 c. c., con possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, attraverso una raccomandata r.r., di procrastinare per anni l'iscrizione a ruolo delle imposte dirette definite con giudizi delle Commissioni Tributarie.

Tutto ciò sarebbe in netto contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale che avrebbe sancito l'incostituzionalità dell'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco.

Con il secondo motivo, è stata lamentata, da parte dei contribuenti, "violazione dell'art. 112 c. p.c.", atteso che la Commissione Centrale avrebbe affermato un principio che l'Amministrazione non avrebbe affatto indicato nelle deduzioni prodotte nei tre giudizi di merito.

L'unico quesito su cui avrebbe dovuto rispondere la Commissione adita sarebbe stato solo di dirimere la controversia sulla definitività, ai sensi di legge, della decisione n. 1268 del 09.03.1981.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

I due motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta, essendo strutturalmente e funzionalmente connessi.

Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, *ratione temporis* applicabile, "le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

Il passaggio in giudicato della sentenza su un accertamento contestato comporta la definitività dell'accertamento stesso.

L'accertamento infatti, può divenire definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge e, a maggior ragione, a seguito di una sentenza che si è pronunciata sullo stesso e si connota come giudicato formale ai sensi dell'art. 324 c.p.c..

Consegue che non può ritenersi applicabile il termine prescrizione decennale e che la normativa applicabile nel caso de quo sia l'art. 17 *ut supra*.

Conforto di quanto sopra lo si rinviene nella lettura del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 180, *vigente ratione temporis*, in relazione all'accertamento dei rapporti tributari in contestazione inerenti all'anno 1973. La norma recita: "all'iscrizione a ruolo sulla base degli imponibili dichiarati e degli imponibili determinati ai sensi degli artt. 80, 123 e 142, deve procedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu o doveva essere presentata la dichiarazione.

In ogni altro caso, le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

Poiché, nella fattispecie, la sentenza del 09.03.1981 è passata in giudicato per mancata impugnazione e la cartella di pagamento è stata notificata in data 12.02.1986 con ruolo formato, a detta dell'Ufficio, nel dicembre 1985, sono ampiamente decorsi i termini previsti dalla citata normativa.

Quanto sopra, tra l'altro, è confortato dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha censurato "l'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco" (cfr. Cort. Cost. sent. 14/08; sent. 280/05; ord. 107/03).

Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in via definitiva senza necessità di rinvio e, conseguentemente, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c. p.c., accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 385 c. p.c., al pagamento delle spese inerenti al giudizio dinanzi alla C.T.C. nella misura di Euro 1.100,00 (millecento Euro/00), di cui 100,00 (cento/00) per le spese, e di quelle inerenti al presente giudizio nella misura di Euro 1.100,00 (millecento Euro/00), di cui 100,00 (cento/00) per le spese, per complessivi Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui 200,00 (duecento/00) per le spese.

Dichiara compensate le spese inerenti al primo ed al secondo grado del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c. p.c., accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 385 c. p.c., al pagamento delle spese inerenti al giudizio dinanzi alla C.T.C., ed al presente giudizio nella misura complessiva di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui 200,00 (duecento/00) per le spese; compensa le spese inerenti al primo ed al secondo grado del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.